

Seguito della discussione del disegno di legge sul Credito fondiario.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Creazione di un Istituto di credito fondiario.

La Camera rammenta che la discussione rimase sospesa all'articolo 3.

L'onorevole Di Belmonte ha ritirato il suo articolo aggiuntivo. Rimane ora l'articolo dell'onorevole Giovanelli che è così concepito:

“ Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

“ La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

“ Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.

“ In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di ventimila azioni ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato sino alla concorrente di cinquanta milioni.

“ Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo o con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato. ”

L'onorevole Giovanelli ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Giovanelli. Quantunque appaia, o possa apparire, che l'articolo da me proposto sia un articolo sostitutivo a quello della Commissione, pure, se ben si considera, si vede che non contiene che alcune lievi aggiunte e modificazioni, le quali secondo me valgono a spiegar meglio il concetto stesso della Commissione.

Infatti io accetto interamente il primo capoverso dell'articolo 3º il quale stabilisce che: “ Il

capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere 100 milioni di lire, mediante l'emissione graduale di azioni ciascuna delle quali avrà il valore di 500 lire. ”

Accetto pure interamente il secondo, il quale stabilisce che la Società si intenderà costituita, quando sarà sottoscritto e versato, un capitale di almeno 50 milioni di lire se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di Credito Fondiario, a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

Lo stesso è della prima parte del terzo capoverso, poichè lo accetto interamente, dalle parole “ Nel caso che non vi partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto sia solo di 30 milioni di lire. ” E qui comincio a proporre una aggiunta.

La Commissione disciplinando i successivi versamenti che dovrebbero farsi allorchando non partecipi alla istituzione del nuovo Credito Fondiario alcuno degli Istituti esistenti, dice: “ che la sottoscrizione ed i versamenti dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di 20 mila azioni, ossia 10 milioni per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie, emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato. ”

Io qui non pongo nessun limite; e, lasciando spaziare la cifra da 30 a 100 milioni, proporrei una prima aggiunta cioè: “ raggiunga cinque volte il capitale versato sino alla concorrente di cinquanta milioni. ”

La Commissione poi nel secondo capoverso prevede che alcuno degli Istituti di Credito Fondiario esistente partecipi alla costituzione del capitale del nuovo Istituto, ma poi non disciplina in questo caso le altre sottoscrizioni, e gli ulteriori versamenti; ed è perciò che io propongo l'ultimo capoverso dell'articolo emendativo da me proposto cioè:

“ Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo capoverso di quest'articolo, o con successive sottoscrizioni e versamenti, il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato. ”

Fino a 50 milioni siamo precisamente d'accordo con la Commissione; da 50 milioni venendo a 100 propongo che la cifra da cinque volte il capitale versato, sia portata a otto volte.